

11308/98

LIMITE

PUBLIC 8

TRASPARENZA LEGISLATIVA

**DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
LUGLIO 1998**

Il presente documento riporta in allegato un elenco degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel luglio 1998, corredati delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

Va notato che solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi fanno fede. Gli estratti dei processi verbali in questione sono accessibili al pubblico, così come le dichiarazioni a verbale, secondo le modalità previste dal codice di condotta del 2 ottobre 1995.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - LUGLIO 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2113° Consiglio Affari generali del 13 luglio 1998 Direttiva del Consiglio relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund 2114° Consiglio Bilancio del 17 luglio 1998 Regolamento del Consiglio relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) Regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti	8548/98 6468/98 + COR 1 (fi) 10119/1/98 REV 1 10246/1/98 REV 1 9641/98 + COR 1 (fi) 9917/98 + COR 1 (fi)	171/98, 172/98, 173/98, 174/98, 175/98, 176/98 177/98, 178/98 179/98, 180/98 181/98	

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- LUGLIO 1998 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2115° Consiglio Agricoltura del 20 luglio 1998			
Regolamenti del Consiglio relativi			
a) alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli (1998/1999)			
1. Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento dei cereali	9795/98		Contraria NL
2. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi	9796/98 + COR 1 (fi) + COR 2 (s)		
3. Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, le maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento del risone	9797/98		
4. Regolamento del Consiglio che fissa per la campagna di commercializzazione 1998/1999 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino	9798/98		
5. Regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1998/1999	9799/98		
6. Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	9800/98		

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- LUGLIO 1998 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
7. Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità	9801/98		
8. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1997/1998, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole	9802/98		
9. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario	9803/98		
10. Regolamento del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto 1998	9804/98		
11. Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	9592/98 + COR 1 (s)		
12. Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine	9805/98		
b) Regolamento del Consiglio recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi	9752/98		Contrarie DK, F, NL

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- LUGLIO 1998 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana	10009/98	182/98, 183/98, 184/98, 185/98	Contrarie DK, NL
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio	9964/98	186/98, 187/98, 188/98	Contrarie EL, NL
Regolamenti del Consiglio		189/98, 190/98, 191/98, 192/98	Contrarie NL
- regolamento che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi	10007/98		
- che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva	10008/98		
Direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali		193/98, 194/98, 195/98, 196/98, 197/98, 198/98	Astensione E
Direttiva del Consiglio concernente la lotta contro <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	9301/98 + COR 1 (s) + COR 2 (fi) + COR 3 (nl) + REV 1 (d)		
Direttiva del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	9778/98 + COR 1 (d,i,nl,en,p,s) + COR 2 (dk) + REV 1 (fi)	199/98, 200/98, 201/98, 202/98	
	10098/98		Contraria NL

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- LUGLIO 1998 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile"	PE-CONS 3614/98 + COR 1 (d) + COR 2 (dk) + COR 3 (gr)	203/98, 204/98, 205/98, 206/98, 207/98	
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma d'azione comunitaria "Servizio volontario europeo per i giovani"	PE-CONS 3613/98 + COR 1 (dk)	208/98, 209/98, 210/98	Contrarie D, NL
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità	PE-CONS 3615/98 + COR 1 (dk) + REV 1 (s)	211/98	
Decisione del Consiglio su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)	10047/98 + REV 1 (s)		Astensione P
Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (versione codificata della direttiva 75/129/CEE)			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato	10027/98 10059/98 + COR 1 (p) + COR 2 (d)	212/98, 213/98, 214/98, 215/98, 216/98	

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - LUGLIO 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato	10060/98 + COR 1 (p)	217/98, 218/98, 219/98, 220/98	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33/ce per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore	PE-CONS 3618/98 + COR 1 (en)	221/98	
Procedura scritta conclusa il 30 luglio 1998			
Regolamento (ce) del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97 recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998)	10425/98	222/98, 223/98	Astensione F

DICHIARAZIONE 171/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, paragrafo 1

"Per taluni progetti una parte delle spese potrebbe essere effettuata in Europa."

DICHIARAZIONE 172/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, paragrafo 2

"La Commissione manterrà regolari contatti con i responsabili dei cofinanziamenti degli Stati membri allo scopo di assicurare la coerenza fra i sistemi comunitari e quelli nazionali."

DICHIARAZIONE 173/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 2

"Nell'ambito dell'azione della Comunità e tenendo conto dei criteri di ammissibilità e della necessità di assicurare l'efficacia e la qualità delle azioni cofinanziate, la Commissione si sforzerà di estendere la rete delle ONG con cui essa collabora, allo scopo di promuovere l'azione delle ONG in tutti gli Stati membri."

DICHIARAZIONE 174/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 4, paragrafo 1, ultimo trattino

"I costi amministrativi coperti, per importanza, sono comparabili a quelli praticati nell'ambito di progetti analoghi negli Stati membri."

11308/98

mor/DM/lb

I

ALLEGATO II
DG F III

DICHIARAZIONE 175/98

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 9

"Gli Stati membri si sforzano di comunicare alla Commissione le loro relazioni di valutazione."

DICHIARAZIONE 176/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione conferma al Consiglio che intende proporre l'istituzione di un sistema di contratti/programmi pluriennali con le ONG europee nel quadro della revisione delle condizioni generali di cofinanziamento che sarà presentata quanto prima."

11308/98

mor/DM/lb

I

ALLEGATO II
DG F III

DICHIARAZIONE 177/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 4

"La Commissione rammenta che, ai sensi della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali non soggetti a codecisione non comportano un importo ritenuto necessario.

Poiché la proposta della Commissione riguardante il regolamento relativo alla cooperazione decentralizzata non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario, quest'ultimo ricade sotto la responsabilità del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio."

DICHIARAZIONE 178/98

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 11

"Gli Stati membri si adopereranno per comunicare alla Commissione le loro relazioni di valutazione."

11308/98

mor/DM/lb

I

ALLEGATO II
DG F III

DICHIARAZIONE 179/98

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano:

Si riconosce che la Fondazione europea per la formazione professionale (Torino) ha apportato un fruttuoso aiuto nel settore della formazione professionale ai paesi potenzialmente beneficiari a norma dei regolamenti (CEE) n. 3906/89 (programma PHARE) e (Euratom/CE) n. 1279/96 (programma TACIS). L'estensione del campo d'azione della Fondazione alla cooperazione con i paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 1488/96 sul nuovo partenariato mediterraneo non deve intaccare l'attuale livello di cooperazione con i paesi che partecipano al programma PHARE e al programma TACIS. La Commissione ritiene che i compiti supplementari derivanti dal presente regolamento possano essere assolti con le risorse esistenti."

DICHIARAZIONE 180/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6

"La Commissione è consapevole dell'esigenza che il numero dei membri del Comitato consultivo resti entro limiti ragionevoli affinché sia garantita l'efficacia del lavoro da esso svolto".

11308/98

mor/DM/lb

I

ALLEGATO II
DG F III

DICHIARAZIONE 181/98

Articolo 1, punto 2: modifica dell'articolo 11 (procedura di comitato)

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che i termini "senza ampliare il campo di applicazione della direttiva", aggiunti al terzo trattino dell'articolo 11, si riferiscano soltanto agli adeguamenti proposti che modifichino sostanzialmente gli obiettivi e la portata della direttiva. La Commissione reputa pertanto che, per adattare gli allegati a tutte le modifiche pertinenti apportate a convenzioni, codici, raccolte e risoluzioni internazionali nel campo della sicurezza marittima e della protezione ambientale che non modifichino sostanzialmente gli obiettivi della direttiva, si possa ricorrere alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva."

11308/98

mor/DM/lb

I

ALLEGATO II
DG F III

DICHIARAZIONE 182/98

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio dichiara che, con l'adozione del regolamento che modifica il regolamento n. 404/93 del Consiglio, intende perseguire pienamente, per quanto concerne gli impegni internazionali della Comunità, l'obiettivo di:

- salvaguardare i vantaggi tradizionali di cui beneficiano sul mercato dell'UE i dodici fornitori ACP ⁽¹⁾ e
- adempiere ai propri obblighi nei confronti dell'Organizzazione mondiale del commercio."

DICHIARAZIONE 183/98

Dichiarazione della delegazione francese

"La delegazione francese prende nota con compiacimento della dichiarazione della Commissione che indica che esaminerà l'incidenza delle modifiche dell'OCM banane sulla produzione comunitaria e che aumenterà in conseguenza, ove necessario, le entrate di riferimento dei produttori."

(1) "Costa d'Avorio, Camerun, Suriname, Somalia, Giamaica, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Dominica, Belize, Capo Verde, Grenada, Madagascar."

DICHIARAZIONE 184/98

Dichiarazione della delegazione italiana

"La delegazione italiana constata che il testo giuridico, relativo al regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 sull'OCM delle banane (doc. 10009/98) non riprende sia nei considerando sia all'articolo 19 i criteri stabiliti al punto 36 del testo di compromesso consolidato in materia di assegnazione delle licenze di importazione (doc. 10061/98) .

La delegazione italiana richiama l'attenzione sul testo di compromesso consolidato che, relativamente all'OCM banane, dispone che le modifiche proposte dalla Commissione nel documento 5357/98 sono adottate sotto riserva di talune precisazioni.

Tra queste precisazioni vi sono quelle di cui al punto 36 del documento di compromesso che impegnano la Commissione, pur nel quadro delle procedure di cui al comitato di gestione, ad utilizzare gli anni 94/96 come periodo di riferimento iniziale per determinare i diritti degli operatori sulla base del riconoscimento degli importatori effettivi che siano in grado di presentare la licenza di importazione utilizzata ovvero delle prove equivalenti.

La delegazione italiana si attende che i suesposti criteri siano pienamente recepiti nel testo applicativo di competenza del comitato di gestione al fine di dare concreta attuazione allo spirito del compromesso, che ha inteso riconoscere l'effettività delle operazioni di importazione nel triennio 94/96 ed evitare ogni riferimento ad attività, quali quelle praticate negli anni 97/98 non conformi al predetto principio della effettività ed alle stesse regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio".

DICHIARAZIONE 185/98

Dichiarazione della delegazione svedese

"Al Consiglio di giugno, la Svezia ha votato a favore di un ampio compromesso globale, pur ritenendo già in questa fase preferibile, per le banane, una soluzione basata esclusivamente sui dazi doganali la quale, combinata con una compensazione per i produttori UE e un aumento degli aiuti a favore dei paesi ACP per la ristrutturazione e la diversificazione, avrebbe prodotto una soluzione a lungo termine del problema nettamente compatibile con l'OMC e anche più favorevole per i consumatori."

11308/98

mor/DM/lb

DICHIARAZIONE 186/98

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto che la Commissione, nell'ambito dei suoi poteri di gestione, preciserà che i contratti di coltivazione devono contenere anche una ripartizione dei prezzi d'acquisto secondo le diverse qualità di tabacco da consegnare."

DICHIARAZIONE 187/98

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto che la Commissione, nell'ambito dei suoi poteri di gestione, preciserà che la riserva nazionale di quote potrà essere alimentata segnatamente da quote non utilizzate e può essere utilizzata per distribuire quote a giovani agricoltori o a fini di miglioramento delle strutture di produzione."

DICHIARAZIONE 188/98

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto che la Commissione, nell'ambito dei suoi poteri di gestione, prenderà le disposizioni necessarie per rafforzare i criteri di riconoscimento delle associazioni di produttori nel rispetto delle condizioni particolari di ciascuno Stato membro. In particolare, la Commissione aumenterà il limite minimo di riconoscimento delle associazioni di produttori negli Stati membri in cui le strutture lo giustificano."

11308/98

mor/DM/lb

DICHIARAZIONE 189/98

Dichiarazione del Consiglio ad articolo 4

"Il Consiglio rileva che i programmi di nuovi impianti di ulivi in Francia, Portogallo e Grecia giustificano la presa in considerazione, nel quadro dell'articolo 4 della proposta modificata, rispettivamente di 3.500 ha per la Francia, di 30.000 ha per il Portogallo e di 3.500 ha per la Grecia, da approvare nel periodo fino al 1° novembre 2001. Il Consiglio chiede alla Commissione di verificare con questi tre Stati membri, nell'ambito della procedura di esame specificata nell'articolo 4, che la pianificazione dei programmi avvenga in un modo compatibile con la capacità di assorbimento del mercato."

DICHIARAZIONE 190/98

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla strategia della qualità

"Il Consiglio e la Commissione accorderanno particolare priorità all'esame approfondito degli aspetti inerenti la strategia della qualità nella fase precedente la proposta di riforma definitiva dell'OCM olio d'oliva.

Tali aspetti riguardano:

- la qualità delle olive e i programmi esistenti di miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva;
- gli aspetti ambientali connessi con la produzione di olio d'oliva, compresi i residui dei frantoi;
- la classificazione degli oli d'oliva, segnatamente la creazione di una categoria di olio d'oliva "super" extra vergine, gli aspetti relativi all'olio d'oliva lampante deodorato, l'olio raffinato e l'olio di sansa;
- il perfezionamento dei metodi di analisi per la classificazione e il controllo degli oli d'oliva;
- gli aspetti connessi con la determinazione dell'origine e l'etichettatura;
- le miscele di olio d'oliva e degli oli di semi,
- la tracciabilità e la certificazione della qualità;
- il miglioramento dei controlli sulla qualità."

11308/98

tis/DM/Imm

DICHIARAZIONE 191/98

Dichiarazione della Commissione sugli orientamenti dei controlli

"La Commissione provvederà a riorientare i programmi di controllo svolti dalle agenzie di controllo, negli Stati membri nei quali sono disponibili, e stimolerà le autorità nazionali degli altri Stati membri a fare altrettanto.

La priorità riguarderà l'aiuto alla produzione di olio d'oliva avvalendosi dei mezzi che risulteranno disponibili in seguito all'abolizione dell'aiuto ai piccoli produttori e dell'aiuto al consumo. Il controllo dell'aiuto alla produzione sarà effettuato essenzialmente da novembre a maggio. I controlli dell'aiuto al consumo per la campagna 1997/1998 saranno concentrati dopo il periodo dei controlli prioritari riguardanti l'aiuto alla produzione.

Le agenzie di controllo e le altre autorità nazionali coinvolte dovranno anch'esse prevedere di partecipare all'indagine sulle rese nazionali, ai controlli delle dichiarazioni di nuovi impianti e ai controlli dell'ammasso privato che beneficia del pertinente regime di aiuto.

DICHIARAZIONE 192/98

Dichiarazione della Commissione sul settore delle olive da tavola

"Entro la fine del 1998 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sulla situazione del settore delle olive da tavola nella Comunità che illustri:

- la situazione economica del settore;
- le misure di sostegno prospettabili;
- l'impatto di un aiuto alle olive da tavola sul settore dell'olio d'oliva, sulla situazione del bilancio e sui paesi terzi produttori di olive."

11308/98

tis/DM/lmm

DICHIARAZIONE 193/98

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Articolo 14

Il Consiglio e la Commissione convengono che se le prove comunitarie riguardano organismi contemplati dalla direttiva 77/93/CEE deve esserci piena cooperazione tra i comitati permanenti competenti, basata sul piano per il miglioramento della cooperazione presentato nel febbraio 1996, o su ogni altro piano analogo.

DICHIARAZIONE 194/98

Dichiarazione della Commissione

Articolo 1, paragrafo 3

La Commissione valuterà se i requisiti imposti dalla presente direttiva debbano applicarsi alle sementi di particolari specie o gruppi di piante al fine di presentare, prima della data di cui all'articolo 19, paragrafo 1, opportuni progetti di misure al Comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

DICHIARAZIONE 195/98

Dichiarazione della Commissione

Articolo 7

La Commissione conferma che le prescrizioni relative alla segnalazione dei casi di manifestazione di organismi nocivi di cui all'articolo 7 della presente direttiva lasciano impregiudicate eventuali prescrizioni applicabili in materia ai sensi della direttiva 77/93/CEE.

11308/98

tis/DM/lmm

DICHIARAZIONE 196/98

Dichiarazione della Commissione

Articolo 11

In conformità della procedura prevista all'articolo 17, la Commissione definirà le modalità di applicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4 in relazione all'articolo 11, paragrafo 2 entro dodici mesi dall'adozione della presente direttiva.

DICHIARAZIONE 197/98

Dichiarazione della Commissione

Articolo 12, paragrafo 1 e articolo 16

Nel contesto della relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione esaminerà la possibilità di fissare un elenco dei generi o delle specie che possono essere esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva sulla scorta dell'esperienza tratta dall'applicazione dell'articolo 16.

DICHIARAZIONE 198/98

Dichiarazione della Commissione

Articolo 20

La Commissione riesaminerà le disposizioni della normativa da essa emanata al fine di decidere se le stesse debbano essere mantenute, modificate o abrogate. Detto riesame verrà effettuato in base ai principi SLIM e sarà completato prima dell'applicazione della direttiva del Consiglio ora adottata. Ogni modifica proposta a seguito di tale riesame sarà sottoposta alla procedura del comitato permanente appropriata. La Commissione proporrà l'abrogazione delle disposizioni della normativa da essa emanata che siano incorporate nella direttiva del Consiglio ora adottata. In sede di riesame della direttiva 93/49 della Commissione, quest'ultima seguirà i criteri enunciati all'articolo 5, paragrafo 5 della presente direttiva. All'atto del riesame della direttiva 93/78 della Commissione, quest'ultima terrà debitamente conto della raccomandazione della relazione SLIM.

11308/98

tis/DM/lmm

DICHIARAZIONE 199/98

"Il Consiglio invita la Commissione a presentargli una relazione, accompagnata da eventuali proposte, su una possibile armonizzazione del sistema di approvazione dei nuovi procedimenti di allevamento, degli impianti e dei fabbricati.

Nel frattempo, il Consiglio e la Commissione ricordano che uno Stato membro potrà applicare le pertinenti misure nel suo territorio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, in modo da evitare qualsiasi ostacolo agli scambi".

DICHIARAZIONE 200/98

"Il Consiglio invita la Commissione ad affrontare la questione delle norme internazionali in materia di benessere degli animali in modi diversi dai divieti di importazione, in particolare:

- esaminando quali siano le organizzazioni internazionali più adatte nel cui ambito lavorare per un consenso multilaterale più ampio sul benessere degli animali d'allevamento e elaborando una strategia a tal fine;
- negoziando norme equivalenti alle norme comunitarie in materia di benessere degli animali che saranno inserite sia nei futuri accordi bilaterali tra l'UE e i suoi fornitori di paesi terzi che, se del caso, negli accordi multilaterali;
- studiando la possibilità di introdurre requisiti in materia di etichettatura compatibili con le norme OMC, che siano applicabili alle importazioni si riferiscano alle norme sul benessere degli animali sulle quali si è basato il processo di produzione".

DICHIARAZIONE 201/98

"Il Consiglio e la Commissione rilevano che l'adozione della presente direttiva generale sul benessere degli animali negli allevamenti lascia impregiudicato il futuro esame di proposte più particolareggiate sulla protezione degli animali negli allevamenti."

DICHIARAZIONE 202/98

"La Commissione valuterà la possibilità di modificare le norme OMC per tener conto delle preoccupazioni in materia di benessere degli animali in modo più generale nell'ambito della definizione degli obiettivi di negoziato dell'Unione per la prossima fase dei negoziati in sede OMC."

11308/98

tis/DM/lmm

I

DICHIARAZIONE 203/98

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE TEDESCA

Dichiarazione ad articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

"La Germania ritiene che nel quadro dell'integrazione nella politica agricola delle considerazioni di carattere ambientale" e dei "provvedimenti opportuni per garantire il raggiungimento di obiettivi ambientali specifici" si debbano in ogni singolo caso, e specie nelle discussioni in merito alla comunicazione della Commissione "Agenda 2000", tenere nel debito conto gli obiettivi della politica agricola comune."

DICHIARAZIONE 204/98

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione ad articolo 2, punto 1, lettera a) (sull'agricoltura) concernente le sue proposte per la PAC:

"Nelle proposte dell'Agenda 2000, la Commissione fa presente la necessità di dare nuovo impulso alla PAC e di riflettere in essa l'integrazione delle esigenze di protezione dell'ambiente nelle altre politiche comunitarie. Le proposte della stessa Commissione sulla riforma della politica agricola dell'UE vanno nel senso di assicurare la sostenibilità a lungo termine del modello europeo di agricoltura, a beneficio non solo dell'industria agricola, ma anche dei consumatori, dell'occupazione, dell'ambiente e della società nel suo complesso.

Le proposte della Commissione prevedono un approccio integrato che comprende:

- il rafforzamento del "pilastro" sviluppo rurale e la sua ulteriore espansione in futuro, attraverso un potenziamento delle misure agroambientali come elemento obbligatorio dei programmi regionali, un sostegno riferito alla superficie per l'agricoltura sostenibile nelle zone svantaggiate, misure per il settore forestale comprendenti pratiche di gestione sostenibile e azioni di formazione in campo ambientale;
- il bilancio a disposizione delle misure agroambientali potrà essere incrementato, in particolare, grazie ai fondi resisi disponibili in seguito alla riduzione degli aiuti legata alle condizioni ambientali;
- ulteriori riduzioni dei prezzi di sostegno compensate da un aumento dei pagamenti diretti.

11308/98

In base a queste proposte gli Stati membri saranno obbligati ad adottare misure ambientali, fra cui quelle riguardanti la protezione della biodiversità, delle acque sotterranee, dell'acqua potabile e dei paesaggi. Per l'adempimento di tale obbligo gli Stati membri avranno a disposizione tre opzioni:

- quella di inserire le misure agroambientali quale elemento dei programmi rurali;
- quella di adottare una legislazione ambientale obbligatoria la cui effettiva applicazione possa essere incentivata attraverso la riduzione dei pagamenti diretti in caso di mancato rispetto;
- quella di porre specifici requisiti ambientali quale condizione per l'ottenimento dei pagamenti diretti nell'ambito delle organizzazioni di mercato.

Nel caso delle carni bovine e dei prodotti lattiero-caseari, per una parte dei pagamenti vengono stabilite delle quote nazionali che possono essere legate a standard ambientali. Inoltre il premio per l'estensivazione verrà reso più efficace in condizioni più rigorose.

La Commissione confida nel fatto che tale riforma, una volta adottata, preparerà il terreno per forme più sostenibili di agricoltura e di sviluppo rurale nell'Unione europea."

DICHIARAZIONE 205/98

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 2, punto 4, lettera d) sulla responsabilità ambientale:

"Come previsto dal suo programma di lavoro, la Commissione adotterà tra breve un Libro bianco sulla responsabilità ambientale, il quale prenderà in esame la necessità di un'azione legislativa della Comunità in questo campo, in particolare nella forma di una direttiva quadro."

11308/98

DICHIARAZIONE 206/98

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 4, secondo comma, lettera da d) a g) sul controllo del rispetto della normativa:

"La Commissione fornirà informazioni dettagliate sui risultati conseguiti dagli Stati membri in sede di applicazione e controllo del rispetto della legislazione comunitaria in materia ambientale sia nel capitolo ampliato e negli allegati pertinenti della sua relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario che nella sua indagine annuale sull'ambiente. Tali informazioni dettagliate includeranno, tra l'altro, i dati relativi al numero dei reclami ricevuti, il numero delle indagini svolte dalla Commissione, il numero dei ricorsi presso la Corte di giustizia, le conclusioni della Corte e i seguiti dati dalla Commissione."

DICHIARAZIONE 207/98

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 11, paragrafo 4, sulla gestione dei rifiuti:

"La Commissione svilupperà ulteriormente in modo appropriato la gerarchia della Comunità in materia di principi della gestione dei rifiuti, e nel considerare le iniziative al riguardo rispetterà l'uso ottimale di tale gerarchia."

11308/98

DICHIARAZIONE 208/98

DICHIARAZIONE DELLE DELEGAZIONI TEDESCA E AUSTRIACA

considerando 21 bis e articolo 7, paragrafo 1:

"L'Austria e la Germania dichiarano che il servizio civile, assolto in Austria e in Germania in luogo del servizio militare, non rientra nelle "*similar national activities of various kind*" di cui al considerando 21 bis e all'articolo 7, paragrafo 1."

DICHIARAZIONE 209/98

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

(relativa all'eliminazione degli ostacoli alla mobilità)

"La Commissione annette grande importanza all'eliminazione di tutti gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono all'accesso al programma d'azione comunitaria "Servizio volontario europeo per i giovani" e alla mobilità transnazionale dei giovani volontari europei.

La Commissione seguirà attentamente l'attuazione del programma, che comprende l'eliminazione di tali ostacoli e prenderà, se del caso, le iniziative appropriate."

DICHIARAZIONE 210/98

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

(relativa al Comitato del programma)

"La Commissione, informerà una volta all'anno il Parlamento europeo sulle misure di esecuzione prese in applicazione della presente decisione."

11308/98

DICHIARAZIONE 211/98

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Tenendo conto delle risorse disponibili, la Commissione si adopererà in modo particolare per fornire una struttura dotata di personale e connotazione atti ad assicurare l'applicazione della decisione."

11308/98

ALLEGATO II
DG F III

van/LP/ap

I

DICHIARAZIONE 212/98

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che lo studio in corso presso i servizi della Commissione ai fini della corretta attuazione del regolamento relativamente all'ampliamento del campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'IPCA attualmente all'esame deve incentrarsi, tra l'altro, sui seguenti punti:

- Le fonti statistiche esistenti sono adeguate?

In caso negativo:

- Quali nuove raccolte statistiche sarebbero necessarie?
- Quale sarebbe il loro costo?
- Quali sarebbero gli effetti delle variazioni su IPCA, IPCUM e IPCE?
- Qual è il rapporto tra l'effetto sugli indici ed i costi delle variazioni?
- Qual è il modo più conveniente per rispettare il calendario?"

DICHIARAZIONE 213/98

Dichiarazione della Commissione

- "- Dopo aver consultato la Banca Centrale europea, la Commissione ritiene essenziale poter calcolare le variazioni significative dell'IPCA e dei suoi sottoindici, quando nel dicembre 1999 il campo di applicazione dell'IPCA sarà stato ampliato conformemente ai regolamenti [numeri di riferimento].
- Al fine di realizzare tali calcoli, la Commissione chiede agli Stati membri, al più tardi con le prime pubblicazioni di IPCA che includono il campo di applicazione ampliato, di fornire dati sufficientemente comparabili relativi almeno a ciascuno dei 12 mesi precedenti.
- La Commissione e la BCE si impegnano ad utilizzare pubblicamente tali stime relative ai 12 mesi precedenti all'estensione del campo di applicazione unicamente come base per il calcolo delle variazioni percentuali negli IPCA ed i sottoindici, con un'adeguata avvertenza riguardo allo status di tale base."

11308/98

DICHIARAZIONE 214/98

Dichiarazione delle delegazioni di Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito

"Nel riconoscere la necessità espressa dalla Commissione e dalla Banca centrale europea, le delegazioni di Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito cercheranno di fornire, in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, le loro migliori stime di dati comparabili all'indice ampliato, relative almeno a ciascuno dei 12 mesi precedenti la data dell'ampliamento del campo di applicazione. Gli Stati membri cercheranno di fornire tali dati al più tardi alla prima pubblicazione degli IPCA che include il campo di applicazione ampliato conformemente al regolamento."

DICHIARAZIONE 215/98

Dichiarazione della delegazione spagnola

"Riguardo all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento la Spagna conferma, come ha già dichiarato nella riunione del Gruppo, che avrà serie difficoltà a effettuare i necessari adeguamenti entro il dicembre 1999. La complessità dell'inchiesta e la novità rappresentata dalla definizione della spesa per i consumi delle famiglie indipendentemente dal fatto che si tratti di residenti (turisti), rendono impossibile ottenere le informazioni necessarie in materia entro la suddetta data.

L'INE spagnolo si manterrà tuttavia in stretto e costante contatto con Eurostat per cercare di superare i problemi tecnici dell'inchiesta e trovare un modo rapido e adeguato di ottenere i finanziamenti che la Comunità deve fornire conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio."

11308/98

DICHIARAZIONE 216/98

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca appoggia incondizionatamente la posizione della Banca centrale europea (BCE) del 14 luglio 1998 in merito alle due proposte di regolamento. La delegazione tedesca si associa in modo particolare all'opinione della BCE di cui al punto 7, secondo cui la Comunità dovrebbe mantenere aperta la possibilità di includere nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) il compenso di servizi per alloggi occupati dai rispettivi proprietari, e non escluderli sin d'ora in modo definitivo dal campo di applicazione.

La delegazione tedesca appoggia del pari la proposta di esame del regolamento della Commissione (CE) n. 2214/96 auspicata dalla BCE, cfr. punto 8 della sua posizione."

11308/98

DICHIARAZIONE 217/98

Dichiarazione delle delegazioni irlandese e spagnola

"Le delegazioni irlandese e spagnola convengono che lo studio in corso presso i servizi della Commissione ai fini della corretta attuazione del regolamento relativamente alla copertura geografica e demografica dell'IPCA debba incentrarsi sulla valutazione del rapporto costo-efficacia dell'utilizzazione del concetto di "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari" contrapposto a concetti alternativi attualmente in uso in vari Stati membri nel calcolo degli IPCA. La valutazione dovrebbe tener conto del rapporto tra il costo del passaggio all'utilizzazione del concetto di "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari" e le ripercussioni che avrà su IPCA, IPCUM e IPCE."

DICHIARAZIONE 218/98

Dichiarazione delle delegazioni di Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito

"Nel riconoscere la necessità espressa dalla Commissione e dalla Banca centrale europea, le delegazioni di Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito cercheranno di fornire, in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, le loro migliori stime di dati comparabili all'indice ampliato, relative almeno a ciascuno dei 12 mesi precedenti la data dell'ampliamento del campo di applicazione. Gli Stati membri cercheranno di fornire tali dati al più tardi alla prima pubblicazione degli IPCA che include il campo di applicazione ampliato conformemente al regolamento."

DICHIARAZIONE 219/98

Dichiarazione della delegazione spagnola

"Riguardo all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento la Spagna conferma, come ha già dichiarato nella riunione del Gruppo, che avrà serie difficoltà a effettuare i necessari adeguamenti entro il dicembre 1999. La complessità dell'inchiesta e la novità rappresentata dalla definizione della spesa per i consumi delle famiglie indipendentemente dal fatto che si tratti di residenti (turisti) rende impossibile ottenere le informazioni necessarie in materia entro la suddetta data.

L'INE spagnolo si manterrà tuttavia in stretto e costante contatto con Eurostat per cercare di superare i problemi tecnici dell'inchiesta e trovare un modo rapido e adeguato di ottenere i finanziamenti che la Comunità deve fornire conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio."

11308/98

DICHIARAZIONE 220/98

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca appoggia incondizionatamente la posizione della Banca centrale europea (BCE) del 14 luglio 1998 in merito alle due proposte di regolamento. La delegazione tedesca si associa in modo particolare all'opinione della BCE di cui al punto 7 secondo cui la Comunità dovrebbe mantenere aperta la possibilità di includere nell'indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) il compenso di servizi per alloggi occupati dai rispettivi proprietari e non escluderli sin d'ora in modo definitivo dal campo di applicazione.

La delegazione tedesca appoggia del pari la proposta di esame del regolamento della Commissione n. 2214/96 auspicata dalla BCE, cfr. punto 8 della sua posizione."

11308/98

DICHIARAZIONE 221/98

Dichiarazione della Commissione

Articolo 20, paragrafo 2

"La Commissione dichiara che le possibilità di differimento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, si applicherebbero in particolare a parti della rete pubblica di telecomunicazioni il cui potenziamento non abbia ancora raggiunto il livello delle moderne reti digitali entro i termini di cui all'articolo 12, paragrafi 5 e 7, e per le quali l'attuazione della portabilità del numero e della preselezione del vettore modificabile per singole chiamate possa effettuarsi solo mediante soluzioni intermedie che richiedono investimenti sproporzionati. In tali casi, il differimento degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafi 5 e 7 sarà concesso a seguito di una richiesta che può comprendere tutti i suddetti problemi all'interno della rete nazionale, in base alle condizioni e alle procedure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per quanto riguarda le linee di abbonati nell'ambito di dette parti della rete, sino a che non è stata completata la modernizzazione."

11308/98

DICHIARAZIONE 222/98

Dichiarazione della Commissione

"Nell'elaborare le sue proposte riguardanti le sospensioni tariffarie per il 1999 la Commissione, conformemente alla sua prassi consueta, terrà conto della situazione del mercato relativamente ai prodotti della pesca che si presenterà in quel momento, in base ai dati disponibili al riguardo. Le sospensioni tariffarie convenute per il 1998 non costituiscono pertanto un precedente per le future proposte della Commissione."

DICHIARAZIONE 223/98

Dichiarazione della delegazione francese

"Con la sua astensione la delegazione francese desidera esprimere la propria inquietudine per quanto riguarda la prosecuzione, già avviata nel 1998, dello smantellamento dei dazi doganali applicabili al merluzzo dell'Alaska. L'importazione di tale prodotto in quantità illimitate a tasso preferenziale induce un effetto di sostituzione sul mercato dei pesci bianchi in seno alla Comunità, che comporta una destabilizzazione dei corsi ed un impatto negativo sul reddito dei produttori dell'Unione.

La riforma dell'OCM, intesa a preservare gli interessi di produttori comunitari in un contesto di maggiore liberalizzazione degli scambi, dovrà dunque comportare mezzi finanziari adeguati al rafforzamento della competitività della produzione dell'Unione europea."

11308/98